



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Oggetto

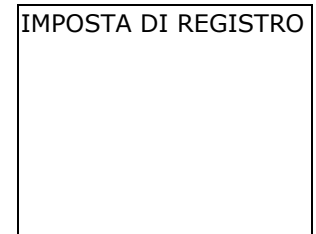
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI -Presidente-

Dott. GIANMARCO CALIENNO -Consigliere-

Dott. GIUSEPPE LO SARDO -Consigliere-

Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO -Rel. Consigliere-

Dott.ssa LAVINIA SPAVENTI -Consigliere-



Ud. 12/6/2026-CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8388-2021 R.G. proposto da:

■ ■ ■ **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ■ ■ ■ e ■ ■ ■ giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato ■ ■ ■ e ■ ■ ■ giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

riunito al ricorso iscritto al n. 30132-2022 R.G. proposto da:



COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [REDACTED] e [REDACTED] giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

[REDACTED] **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED] giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

avverso le sentenze nn. 4142/2020 e 6406/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositate in data 22/9/2020 e 9/10/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

[REDACTED] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, iscritto al n. R.G. 8388/2021 per la cassazione della sentenza n. 4142/2020, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 1311/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego del Comune di Salerno di rimborso TARSU nei limiti di quanto statuito con sentenza n. 6009/2016, ritenendo doversi attivare lo strumento processuale dell'ottemperanza.

Il Comune resiste con controricorso.

Con successivo ricorso, iscritto al n. R.G. 30132/2022, il Comune di Salerno propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato la revocazione della sentenza n. 4142/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, oggetto del ricorso dianzi illustrato.

[REDACTED] S.r.L. resiste con controricorso.

Con decreto dell'8/1/2026 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. con riguardo al ricorso n. R.G. 8388/2021.



Avverso tale decisione [REDACTED] S.r.L. ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

[REDACTED] S.r.L. ha da ultimo depositato memoria difensiva nel ricorso iscritto al nr. R.G. 30132/2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. Va premesso che le due impugnazioni risultano proposte l'una avverso pronuncia della CTR, quale giudice di appello, e l'altra contro la sentenza della stessa CTR che ha deciso sull'istanza di revocazione relativa alla medesima pronuncia.

2.2 Qualora pendano contemporaneamente il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata anche per revocazione e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, occorre dunque disporre la riunione in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza oggetto di revocazione può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (cfr. Cass. n. 9592/2024; Cass. n. 21315/2022; Cass. n. 16902/2021; Cass. n. 1078/2024).

2.3. I giudizi devono pertanto essere riuniti e dev'essere trattato con priorità il ricorso R.G. n. 30132/2022, poiché il suo eventuale accoglimento incide sulla sentenza oggetto del giudizio R.G. n. 8388/2021, il cui sindacato avanti questa Corte diverrebbe privo di interesse.

3.1. Con il primo motivo del ricorso iscritto al nr. 30132/2022 il Comune ricorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione



dell'art. 2909 c.c. lamentando l'erroneità della sentenza di revocazione e deducendo che: con la sentenza n. 6406/2022 era stato accolto il ricorso per revocazione ritenendo sussistente un «evidente contrasto di giudicati» tra la sentenza n. 1973/2019 - con cui era stato disposto che la «sentenza (della CTR n. 6009/2016) divenuta definitiva non contiene, né in dispositivo né in parte motiva, alcuna condanna o, comunque, alcuna specifica prescrizione di rimborso da eseguire e, quindi, non è percorribile, il ricorso di ottemperanza...» - e la sentenza n. 4142/2020 - con cui era stato affermato che «la decisione (della CTR n. 6009/2016) ... contiene un comando che, passata in giudicato la sentenza, deve essere posto in esecuzione. E lo strumento processuale è quello dell'ottemperanza...» -, rilevando che, di detto contrasto, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto.

3.2. La censura è infondata.

3.3. Dall'esame degli atti emerge infatti che: la sentenza n. 1973/2019 resa dalla CTR della Campania (depositata il 7.03.2019) avente fra le parti autorità di cosa giudicata aveva dichiarato inammissibile il ricorso al giudizio di ottemperanza, proposto da [REDACTED] S.r.L. con riguardo alla sentenza n. 6009/2016, della medesima Commissione tributaria regionale, resa nel giudizio proposto avverso gli avvisi di accertamento TARSU - annualità dal 2007 al 2011 - emessi a carico della contribuente, con cui era stato deciso quanto segue: «...il Collegio ritiene che in riforma dell'impugnata sentenza, la TARSU relativa agli anni dal 2007 al 2011 debba essere rideterminata dal Comune di Salerno in base alle risultanze della suddetta perizia che ha individuato le aree soggette alla tassa senza alcuna contestazione da parte del Comune impositore ... »; con la sentenza n. 4142/2020 (resa nel giudizio proposto avverso il diniego di rimborso delle somme versate dal contribuente a titolo di TARSU 2007-2011, a seguito dell'annullamento dei relativi atti impositivi con la sentenza n. 6009/2016), è stato deciso quanto segue: «... Appare opportuno premettere che la Commissione Regionale per la Campania, - sez. staccata di Salerno, con sentenza n. 6009/2016, ha statuito che "la TARSU relativa agli anni dal 2007 al 2011 debba essere rideterminata dal Comune di Salerno in base alle risultanze della suddetta perizia che ha individuato le aree soggette alla tassa. La decisione, quindi, contiene un comando che, passata in giudicato



la sentenza, deve essere posto in esecuzione. E lo strumento processuale è quello dell'ottemperanza ...».

3.4. Si versa, dunque, effettivamente in un'ipotesi di due decisioni (di cui una passata in giudicato) che danno soluzioni incompatibili sullo stesso rapporto (stessa sentenza da eseguire, stessi soggetti, stessa situazione fattuale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme versate in eccesso dal contribuente a titolo di TARSU 2007-2011), con conseguente contrasto di giudicati, previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., che sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (cfr. Cass. n. 33733/2022).

3.5. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio per cassazione introdotto con ricorso n. R.G. 8388/2021 per essere venuta meno la sentenza impugnata, a seguito della sua revocazione da parte della Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza oggetto di successivo ricorso per cassazione, ossia il ricorso, n. 30132/2022 R.G., riunito al precedente ed oggetto di rigetto con la presente decisione (v. Cass. SU n. 25278/2006; v. anche: Cass. n. 9201/2021, Sez. Un. n. 10553/2017, Cass. n. 21951/2013).

3.6. Ciò determina la declaratoria di inammissibilità del predetto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso iscritto al n. R.G. 30312/2022 il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato «il diritto della ██████████ S.r.L. ad ottenere dal Comune di Salerno il rimborso della somma di 98.924,75» sebbene la contribuente fosse decaduta dal rimborso delle somme versate per il decorso di due anni dal pagamento, non avendo la sentenza n. 6009/2016 affatto riconosciuto «un diritto alla restituzione, né accerta(...to)... un diritto a rimborso».

4.2. La censura è infondata.



4.3. In tema di tributi locali, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute è fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ovvero dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza delle somme di cui si chiede il rimborso, e che nel caso in esame corrisponde al passaggio in giudicato della sentenza n. 6009/2016, con cui era stata «definitivamente accertata la non assoggettabilità alla Tarsu di tutte le aree destinate alla vendita, al deposito, all'imballaggio e alle spedizioni delle merci, in quanto produttive di rifiuti speciali oggetto di smaltimento in proprio, così limitando la debenza della tassa alle surreali destinata ad uffici pari a soli 126 mq» (pag. 3 sentenza n. 6406/2022).

4.4. Ne consegue la tempestività della richiesta di rimborso della contribuente sulla scorta di quanto correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale con riguardo al mancato decorso del termine quinquennale di cui alla all'art. 1, comma 164, primo periodo l. 296/2006 («... Il *dies a quo* della decorrenza di tale termine, come precisato dalla stessa norma, deve essere fissato in quello in cui è stato "definitivamente accertato il diritto alla restituzione", che, nel caso di specie, va necessariamente posto in coincidenza con il giorno del passaggio in giudicato della sentenza n. 6009/2016, non potendo prima di essa il contribuente far valere alcun diritto al rimborso. Il termine in questione risulta quindi rispettato nella specie atteso che la suddetta sentenza 6009/2016 risulta depositata il 23.06.2016, venendo il termine lungo per ricorrere per cassazione avverso la stessa ad essere scaduto il 23.01.2017 con conseguente passaggio in giudicato ... l'istanza di rimborso è stata notificata al Comune di Salerno in data 23.01.2017 con largo anticipo sul termine di decadenza ... »).

5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso n. R.G. 30132/2022 e va dichiarato inammissibile il ricorso n. R.G. 8388/2021 per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del giudizio di legittimità n. R.G. 8388/2021 per la carenza di interesse determinata dalla decisione del ricorso n. R.G. 30132/2022; le spese di quest'ultimo giudizio seguono invece la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.



7. Non ricorrono, con riguardo al giudizio n. R.G. 8388/2021, i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la *ratio* di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1343/2019; Cass. n. 18348/2017; Cass. n. 13636/2015) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass. n. 16765/2020; Cass. n. 31372 e 14782 del 2018; Cass. n. 3542/2017; Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione del ricorso n. R.G. 30132/2022 al ricorso n. R.G. 8388/2021; dichiara inammissibile il ricorso n. R.G. 8388/2021 per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese del giudizio n. R.G. 8388/2021;

condanna il Comune ricorrente a pagare le spese del giudizio n. R.G. 30132/2022 in favore della controricorrente, liquidandole in misura pari ad euro 5.880,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto, nel giudizio n. R.G. 30132/2022, della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.

Il Presidente
(ANGELO MATTEO SOCCI)

